



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ROMANO | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SARTORI | ARTURO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TOSI | SERGIO MARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2104/2017
depositato il 21/06/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM070100753/2017 IRPEF-ADD.REG.
2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM070100753/2017 IRPEF-ADD.COM.
2012

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

proposto dal ricorrente:

UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A.
LEG.RAPPR. TUNDO ENRICO CARMINE
VIA C A COSTADURA N 3 73100 LECCE LE

difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2104/2017

UDIENZA DEL

12/04/2018 ore 09:30

N°

2826/18

PRONUNCIATA IL:

12.04.18

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20.06.18

Il Segretario

IL SEGRETARIO DIREZIONE
STELLA MARIJA
Collaboratore Tributario

Sulla scorta del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza redatto in data 14.10.16, l'Agenzia delle Entrate notificava in data 27.04.17 alla "Unione Sportiva Lecce s.p.a." l'avviso di accertamento n.TVM070100753/2017 riferito all'anno di imposta 2012 e riguardante ritenute alla fonte Irpef (€ 25.132,00), addizionale regionale (671,00), addizionale comunale (109,00) su compensi per lavoro dipendente, oltre sanzioni.

La Società proponeva tempestivo ricorso, eccependo:

- 1) l'illegittimità della sottoscrizione dell'atto;
- 2) l'illegittimità della delega;
- 3) la non appartenenza del funzionario delegato alla carriera direttiva;
- 4) il difetto di motivazione del processo verbale di constatazione e dell'avviso di accertamento;
- 5) l'*onus probandi*;
- 6) l'infondatezza nel merito;
- 7) l'illegittimità delle sanzioni.

Concludeva con richiesta di annullamento dell'atto impugnato e subordinatamente, in forma gradata, la sensibile riduzione dell'ammontare del maggiore imponibile accertato e la riduzione delle sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo con controdeduzioni la legittimità e regolarità del proprio operato.

Sosteneva in particolare che la Società aveva corrisposto al sig. _____ in qualità di agente del calciatore _____ – e non già in qualità di procuratore della società, come invece affermava parte ricorrente – compensi per € 30.000,00 + Iva di € 6.300,00, di cui alla fattura n.2 del 27.01.12.

Concludeva con richiesta di rigetto del ricorso.

(Motivi 1, 2, 3) L'obbligo da parte dell'Ufficio resistente di documentare l'esistenza di una rituale delega alla sottoscrizione dell'impugnato avviso di accertamento - quale condizione di legittimità dello stesso - è stato da questi regolarmente assolto, risultando in atti il pertinente provvedimento n. 30/2017 prot.R.I. n. 3914 adottato dal dirigente delegante nei confronti - tra gli altri - del dr. _____ appartenente alla carriera direttiva - ora III area funzionale -, come può evincersi dal relativo ruolo allegato in atti.

E tale circostanza rende ancor più pienamente legittima nel caso di specie la delega di firma - che propriamente ha attribuito al funzionario delegato il potere di sottoscrivere l'atto rimasto sostanzialmente atto dell'autorità delegante e non di quella delegata -, a prescindere dal considerare che detta delega di firma, già in quanto tale, va tenuta distinta dal conferimento di incarichi dirigenziali emanati sulla base della disposizione normativa dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 37 del 17.03.15 (art. 8 co.24 D.L. n.16/2012 conv. in Legge n.44/2012), poiché appunto il responsabile dell'articolazione interna non ha sottoscritto l'atto in virtù di un incarico dirigenziale, ma per effetto della delega della firma del direttore dell'Ufficio. Tale pertinente provvedimento di delega risulta adottato dal dirigente delegante, la cui qualifica dirigenziale, quale vincitrice di relativo concorso, è stata anch'essa documentata dall'Ufficio mediante esibizione del ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate ove la predetta è menzionata.

(Motivo 4) Infondata si ritiene l'eccezione relativa all'asserito difetto di motivazione del processo verbale di constatazione e dell'avviso di accertamento, in quanto entrambi precisavano - da un lato - l'esito della verifica e - dall'altro - ogni utile elemento cognitivo della pretesa tributaria, consentendo così alla Società l'approntamento di una dettagliata linea difensiva.

(Motivi 5,6)

La tesi di parte resistente sostiene la fittizietà soggettiva dell'operazione in questione, di cui alla fattura n.2 del 27.01.12, ritenendo trattarsi in realtà di una forma di retribuzione aggiuntiva in favore del calciatore, finalizzata a far sostenere dalla società, anziché dal reale beneficiario nella persona del calciatore, l'onere economico della prestazione resa dal

Invero nelle ipotesi di fatture che l'Amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni caratterizzate da ogni tipo di divergenza tra la realtà dell'operazione e la sua espressione documentale - ivi compresa l'ipotesi di fittizietà soggettiva - non spetta al contribuente provare che l'operazione è soggettivamente effettiva, bensì all'Ufficio, specie in considerazione che dalla normativa generale - anche comunitaria - può evincersi una presunzione di corrispondenza della effettiva realtà economica alla operazione indicata dalla fattura, laddove tale documento risponda ai requisiti formali prescritti ed il soggetto passivo abbia assolto agli adempimenti contabili richiesti.

Tale prova può ritenersi raggiunta se l'Amministrazione fornisce validi elementi, che possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi.

Nel caso di specie gli elementi probatori forniti, valutati sia singolarmente che complessivamente, si appalesano privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza e comunque inadeguati a dimostrare la reale sussistenza di una indennità aggiuntiva (*fringe benefits*) in favore del calciatore con le conseguenze fiscali applicate con l'atto in questione. L'atteggiamento elusivo addotto dall'Ufficio appare meramente indiziario, ma carente sotto il profilo probatorio, specie se considerato a fronte di una fatturazione e quindi ad un relativo pagamento delle imposte.

Le suesposte valutazioni determinano l'accoglimento del ricorso, nel mentre si ritiene che le risultanze processuali e gli aspetti di disputabilità della lite giustifichino la compensazione delle spese di giudizio, in deroga al principio di soccombenza.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento. Spese compensate.

Lecce, li 12 aprile 2018

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

